



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SULLA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DI ECCEZIONI E QUESTIONI NON ACCOLTE
IN PRIMO GRADO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, sentenza n. 7255 del 18/11/2025.

Composizione

Pres. e Rel. Cilenti.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI
APPELLO - IN GENERE.

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla
riforma tributaria del 1972) - Giudizio d'appello - Art. 56 del d.lgs. n.
546/1992 - Applicabilità anche al contumace - Estensione.

Massima

Nel processo tributario di appello, l'art. 346 cod. proc. civ., riprodotto
dall'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 (come sostituito dall'art. 110 del d.lgs.
n. 175/2024), trova applicazione anche quando il contribuente non si è
costituito in giudizio.

Rif. normativi

Art. 346 c.p.c.
Art. 56 del d.lgs. n. 546/1992
Art. 110 del d.lgs. n. 175/2024

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 11595 del 3/5/2025 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.

Redattore Antonio Negro